

n. 2078/13 R.G.N.R.
n. 2026/13 R.G.G.I.P.
n. ~~532/15~~ R. Sent.
Data sentenza: 28 ottobre 2015
Data deposito: 28 ottobre 2015
Data irrevocabilità

n. Camp. Pen.
n. Es. P.M.
Redatta scheda il



TRIBUNALE DI NOVARA
Ufficio GIP - GUP
SENTENZA A SEGUITO DI GIUDIZIO ABBREVIATO
(ART. 442 C.P.P.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dott.ssa Angela Maria NUTINI
all'udienza del 28.10.2015 ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

....., nata il: a , residente in via

Difesa di fiducia dall'avv. Francesca Bacchetta del Foro di Novara
IMPUTATA

del delitto p.p. dagli artt.81 cpv. c.p., 2 comma 1°bis della Legge n.638/83, perché -nella sua qualità di legale rappresentante della ditta, sita in, con più omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ometteva di versare all'INPS per i periodi 01.12.2008 - 31.12.2008 / 01.02.2009 - 31.03.2009 le ritenute previdenziali ed assistenziali, operate sulle retribuzioni corrisposte nello stesso periodo ai lavoratori dipendenti, secondo le aliquote vigenti per un ammontare di euro 2.974,00. Comesso in Novara in epoca compresa tra il 10 dicembre 2008 ed il 16 aprile 2009;

Con l'intervento del P.M. Dott.ssa Irina GROSSI e del difensore di fiducia dell'imputato avv. Paolo Angelici] Francesca Bacchetta
Le parti hanno concluso come segue:
il P.M. chiede emettersi sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste

il difensore si associa nella richiesta di assoluzione ex art. 530 1° comma c.p.p. in subordine chiede l'assoluzione ex art. 530 2° comma c.p.p. in ulteriore subordine concedersi il minimo della pena e le attenuanti generiche

MOTIVAZIONE

Il P.M. in sede chiedeva ed otteneva decreto penale di condanna nei confronti di per il reato contestato in epigrafe.

La difesa dell'imputata, nel proporre opposizione al decreto penale, faceva richiesta di rito abbreviato, subordinata alla produzione documentale allegata.

All'udienza del 19.03.2014 veniva ammesso il rito speciale ed acquisita la documentazione offerta.

All'odierna udienza P.M. e difesa concludevano come sopra indicato.

E' noto che nonostante la legge 28 aprile 2014, n. 67 abbia conferito delega al Governo per la depenalizzazione della fattispecie, la Suprema Corte ha statuito che "Il delitto previsto dall'art. 2, comma primo bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638, che punisce l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, non può ritenersi abrogato per effetto diretto della legge 28 aprile 2014, n. 67, posto che tale atto normativo ha conferito al Governo una delega, implicante la necessità del suo esercizio, per la depenalizzazione di tale fattispecie e che, pertanto, quest'ultimo, fino all'emanazione dei decreti delegati, non potrà essere considerato violazione amministrativa" (Cass., Sez. 3, sentenza n. 20547 del 14/04/2015 Ud. (dep. 19/05/2015). Ciò nonostante nella concreta fattispecie gli atti utilizzabili ai fini della decisione non consentono di pervenire ad un giudizio di penale responsabilità.

Dalla documentazione prodotta dalla difesa emerge che abbia integralmente corrisposto le somme richieste dall'Inps, avendo versato ratealmente gli importi di €774,00, €1406,00 ed €794,00. La medesima ha documentato di non avere potuto pagare tempestivamente gli stessi a causa della precedente rateizzazione già concessa dall'Ente.

Tale circostanza fonda un ragionevole dubbio sulla configurabilità dell'elemento soggettivo della fattispecie contestata, potendosi ritenere, in considerazione anche della misura assai contenuta del debito contributivo e della condotta successiva al reato, che l'imputato non abbia avuto intenzione di appropriarsi degli importi in questione, ma che abbia omesso di effettuare un tempestivo pagamento per negligenza o comunque a causa delle difficoltà economiche.

Si impone pertanto l'assoluzione dell'imputata perché il fatto a lei ascritto non costituisce reato.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.;

assolve dal reato contestato, perché il fatto non costituisce reato.

Così deciso in Novara il 28 ottobre 2015.

Il Giudice
Dott.ssa Angela Maria NUTINI